

NOTA INFORMATIVA N. 3/2020

NUOVA CHANCE PER RIVALUTARE I BENI D'IMPRESA

La legge di bilancio offre alle imprese la possibilità di rivalutare, pagando un'imposta sostitutiva, i beni materiali ed immateriali e le partecipazioni di controllo e di collegamento risultanti dai bilanci degli esercizi in corso al 31 dicembre 2018.

1. Premessa.

L'art. 1, commi da 696 a 703 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. "legge di bilancio 2020"), prevede che le società di capitali, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, nonché le società di persone, gli enti commerciali e non commerciali e le imprese individuali, possono rivalutare i beni d'impresa, iscritti tra le immobilizzazioni, e le partecipazioni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2018.

2. Bilanci di rivalutazione e beni rivalutabili.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2018, per il quale il termine di approvazione scade successivamente all'1.1.2020; quindi, con riferimento agli esercizi coincidenti con l'anno solare, quello al 31.12.2019.

Sono rivalutabili:

- ✓ le immobilizzazioni materiali, ammortizzabili e non;
- ✓ le immobilizzazioni immateriali, costituite da diritti giuridicamente tutelati (es. diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, dei diritti di concessione, licenze, marchi, know-how, ecc.) iscritti nell'attivo del bilancio ovvero, ancorché non più iscritti in quanto interamente ammortizzati, che siano ancora tutelati;
- ✓ le partecipazioni in società controllate e collegate.

Non sono rivalutabili i beni in leasing e i costi pluriennali.

La rivalutazione, che va indicata nell'inventario e nella nota integrativa, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.

La rivalutazione:

- ✓ per i beni immateriali, può essere effettuata distintamente per singolo bene;
- ✓ per i beni mobili strumentali, deve riguardare "categorie omogenee", ovvero quelle costituite da beni che, nell'ambito della stessa voce di stato patrimoniale (per es., "impianti e macchinari"), sono stati acquistati nello stesso esercizio e sono fiscalmente ammortizzabili con la stessa aliquota;
- ✓ per i beni mobili registrati, occorre distinguere quattro categorie omogenee, ovvero
 - 1) aeromobili,
 - 2) veicoli,

- 3) navi e imbarcazioni iscritti nel registro internazionale,
- 4) altre navi e imbarcazioni;
- ✓ per gli immobili, bisogna distinguere cinque categorie omogenee, ovvero
 - 1) terreni non edificabili,
 - 2) terreni aventi la stessa destinazione urbanistica,
 - 3) immobili non strumentali,
 - 4) fabbricati strumentali per destinazione,
 - 5) fabbricati strumentali per natura;
- ✓ per le società controllate o collegate, ciascuna partecipazione, indipendentemente dall'anno di acquisizione, costituisce bene singolarmente rivalutabile.

La rivalutazione dei beni ammortizzabili può essere eseguita, rivalutando sia i costi storici sia i fondi di ammortamento in misura tale da mantenere invariate la durata del processo di ammortamento e la relativa aliquota ovvero rivalutando soltanto i valori dell'attivo lordo o riducendo in tutto o in parte i fondi di ammortamento.

3. Il costo della rivalutazione.

I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione sono soggetti ad un'imposta sostitutiva di tutte le imposte sui redditi e dell'Irap, pari al 12% (calcolata sui maggiori valori iscritti) con riferimento ai beni mobili e immobili ammortizzabili e al 10% con riferimento a quelli non ammortizzabili.

L'imposta sostitutiva è versata, in caso di importo complessivamente (comprensivo dell'eventuale imposta sostitutiva sull'affrancamento di cui al successivo § 4) superiore a 3 milioni di euro, in un massimo di tre rate; in caso di importo superiore a 6 milioni di euro, in un massimo di sei rate, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (per i bilanci al 31.12.2019 la data è il 30.6.2020), le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e del Irap (es. per il calcolo degli ammortamenti o del plafond delle spese di manutenzione), a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita (quindi dal 2022 relativamente agli esercizi coincidenti con l'anno solare).

Per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze sui trasferimenti dei beni a seguito di cessione a titolo oneroso, assegnazione ai soci, destinazione a finalità estranee all'esercizio d'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore invece, il maggior valore affrancato è riconosciuto a decorrere dal quarto esercizio successivo (quindi dal 2023) a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita.

Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021.

4. Saldo attivo di rivalutazione ed affrancamento.

Il saldo attivo di rivalutazione, che è rappresentato dalla sommatoria di tutti i maggiori valori iscritti in bilancio a seguito della rivalutazione al netto dell'imposta sostitutiva, ha quale contropartita un'apposita riserva denominata con riferimento alla legge di rivalutazione (es.: "Riserva di rivalutazione ex L. 160/2019") che, ai fini fiscali, è considerata

una riserva di utili in sospensione d'imposta, avendo scontato un'imposizione (sostitutiva) parziale. Pertanto, la distribuzione della riserva, che per le società di capitali deve essere deliberata con assemblea straordinaria, sconta (eccetto che per i soggetti in contabilità semplificata) l'imposizione Ires o Irpef, al netto dell'imposta sostitutiva già versata in corrispondenza dell'importo distribuito, ed è tassata in capo ai soci di società di capitali, quale dividendo.

Ai fini di evitare l'imposizione dovuta nel caso di distribuzione della riserva, quest'ultima (assunta al lordo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione) può essere affrancata applicando un'ulteriore imposta sostitutiva del 10%, da versare con le medesime modalità dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione.

5. Convenienza della rivalutazione e dell'affrancamento della riserva.

In termini generali, la convenienza ad avvalersi della rivalutazione va esaminata ponendo a raffronto i costi (imposta sostitutiva) ed i benefici anche alla luce della possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione.

Sotto l'aspetto civilistico, un maggiore patrimonio netto contribuirà ad aumentare il valore patrimoniale e la capacità di finanziamento della società; inoltre la riserva di rivalutazione potrà essere utilizzata per coprire le perdite di bilancio evitando, in alcuni casi, l'adozione di provvedimenti di ricapitalizzazione.

Sotto l'aspetto puramente finanziario, la rivalutazione sarà conveniente se il valore attuale dell'imposta sostitutiva sarà inferiore al valore attuale stimato delle imposte che si risparmierebbero attraverso i maggiori ammortamenti, le maggiori spese di manutenzione e riparazione e le minori plusvalenze. La rivalutazione delle partecipazioni pare conveniente nei soli casi in cui le stesse non godano del regime di *participation exemption* (es. partecipazioni in società immobiliari).

In linea generale, il costo della rivalutazione appare tuttora elevato rapportato alle aliquote Ires (24%) ed Irpef (3,9%) vigenti, tenuto soprattutto conto del differimento degli effetti fiscali.

Poco conveniente appare soprattutto l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, se si considera che l'imprenditore si trova di fronte alla scelta di investire il 10% ora o pagare il 12% o il 14% (ossia il 24% al netto del credito per imposta sostitutiva del 12% o 10%, assolta sulla rivalutazione) al momento della distribuzione della riserva.

Infine, le sopraindicate disposizioni possono essere applicate, anche dai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, solo per il riconoscimento fiscale dei beni iscritti in bilancio ad un valore superiore a quello fiscalmente riconosciuto (c.d. "riallineamento"); l'importo corrispondente ai maggiori valori dovrà essere accantonamento in un'apposita riserva cui si applica la stessa disciplina del saldo attivo di rivalutazione.

16 gennaio 2020